



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Direttore Siccardi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali  
dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni  
Scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni  
Scolastiche iscritte al registro regionale delle  
scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori UONPIA dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori di Cure primarie

Ai Direttori dei Dipartimenti Materno-Infantili

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

e, p.c. Ai Dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per  
l'Emilia-Romagna

Alle OOSS dei pediatri di libera scelta e dei  
medici di medicina generale della Regione  
Emilia-Romagna

**Oggetto: Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Emilia-Romagna**

In data 21 agosto 2020 sono state diffuse le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (a seguire "Indicazioni operative"), redatte dal Gruppo di lavoro costituito da Istituto Superiore della Sanità,

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Generale - Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, alla luce delle numerose richieste pervenute, forniscono, con la presente, prime precisazioni in ordine all'applicazione delle predette "Indicazioni operative" nelle scuole dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento a:

1. Misure di prevenzione all'interno della scuola
2. Misure di prevenzione all'interno della scuola per studenti con disabilità
3. "Referenti COVID-19" per la scuola e Referenti per l'ambito scolastico del dipartimento di sanità pubblica -DSP- e pediatria di comunità
4. Studenti con fragilità al COVID-19
5. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
  - a. Gestione di caso sospetto a scuola
  - b. Indagine epidemiologica e valutazione provvedimenti
  - c. Riammissione alla frequenza scolastica
6. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e personale scolastico

In relazione alle tematiche sopra richiamate, si rappresenta quanto segue, riferito allo stato delle conoscenze scientifiche ed alle attuali indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio.

## 1. Misure di prevenzione all'interno della scuola

Con l'obiettivo di garantire la maggiore continuità nella frequenza scolastica - elemento essenziale per il benessere e la crescita degli studenti - e contenere il rischio di contagio da CoVID-19, sia per gli alunni che per il personale scolastico, si richiamano brevemente le indicazioni del citato CTS, da osservare in ogni contesto, incluso quello scolastico:

- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro fra (da "bocca a bocca", ovvero fra le "rime buccali" e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra fra l'insegnante stesso e i banchi): la distanza fisica riduce il rischio di trasmissione del virus ed è ancora più importante negli spazi chiusi. Questo implica anche evitare abbracci e strette di mano;
- garantire l'igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica: l'igiene deve essere frequente (almeno prima e dopo i pasti, il passaggio in ambienti diversi, l'utilizzo del bagno, l'uso del fazzoletto da naso, ...) e va rafforzata particolarmente durante la stagione autunnale-invernale, quando la circolazione di diversi virus respiratori è più elevata. Nei bambini piccoli preferire l'uso di acqua e sapone per ridurre il rischio di ingestione accidentale di soluzione idro-alcolica;
- coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica o di comunità (di stoffa) ogni volta che si è in ambienti chiusi e quando, all'aperto, non si riesca a garantire la distanza di un metro (a seguire specifica sull'uso delle mascherine in soggetti con disabilità);
- non recarsi a scuola se si ha febbre (temperatura  $>37.5^{\circ}\text{C}$ ), associata o meno a sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19<sup>1</sup>. Si ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o criteri di rischio epidemiologico (come l'esposizione a un caso positivo per SARS-CoV-

---

<sup>1</sup> Fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 figurano: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa.

2). Si sottolinea che la misurazione della temperatura è responsabilità della famiglia con cui la scuola stabilisce un patto di “corresponsabilità educativa”. La routinaria rilevazione dello stato di salute a casa, anche con la misura della temperatura, costituisce regola fondamentale di convivenza civile, in ogni tempo. Viceversa, la rilevazione della temperatura all’interno delle istituzioni scolastiche determinerebbe notevole dispendio di “tempo scuola”, destinato invece alle attività educative. I sintomi indicati in nota, validi ai fini della prevenzione di CoVID-19, integrano e non sostituiscono quelli delle comuni patologie contagiose (come congiuntivite purulenta, parassitosi, sospetto di malattia infettiva), che continuano a rappresentare motivo di non frequenza della scuola. Anche la convivenza con una persona con infezione da CoVid-19 è, ovviamente, motivo che controindica la frequenza scolastica. In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni del DSP. Si ricorda che i contatti stretti familiari di caso sospetto CoVID-19 non sono soggetti all’isolamento finché non sia stata confermata la diagnosi, anche se è indicato adottare tutte le misure di prevenzione appropriate fino alla diagnosi definitiva.

- non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani: queste sono infatti le porte di ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19;
- arieggiare spesso i locali: anche d’inverno il ricambio naturale di aria riduce il rischio di infezione;
- effettuare la regolare pulizia delle superfici.

Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come confermato dal CTS, in ottemperanza alle indicazioni della *Consensus Conference OMS* del 31 agosto 2020, si ricorda che<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Verbale CTS 31 agosto 2020, n. 104 <http://istruzioneer.gov.it/2020/09/08/verbale-del-cts-n-104-del-31-agosto-2020/>

- nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).

- nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Si ricorda altresì che l'utilizzo delle mascherine all'interno degli edifici scolastici è previsto per tutto il personale scolastico e rappresenta anche per gli alunni uno strumento di riduzione del rischio, da utilizzare ogni qual volta le condizioni psico-fisiche lo permettano. L'opportunità di mantenere questa misura sarà soggetta a verifica, ed eventuale modifica, nel tempo in relazione all'andamento dell'epidemia.

## **2 - Misure di prevenzione all'interno della scuola per studenti con disabilità**

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di DPI (mascherine, ...), la famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le limitazioni nell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare, quanto prima e comunque entro ottobre 2020 <sup>3</sup>, i Piani Educativi Individualizzati degli studenti disabili, già predisposti dalle scuole in modalità "provvisoria"<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> art. 7 comma 6, lettera g) Decreto legislativo, 7 agosto 2019 n. 96 (c.d. "Decreto inclusione").

<sup>4</sup> Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal citato Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 97. Nota n. 1041 del 15 giugno 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Eventuali limitazioni nell'uso di DPI sono da considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l'obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l'utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio.

Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, il Piano Scuola del 26 giugno 2020 precisa: *"Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza...Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti"*. La valutazione di eventuali dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d'intesa fra questi e il Medico competente della scuola.

### **3 – "Referenti CoVID-19" per la scuola e Referenti per l'ambito scolastico del dipartimento di sanità pubblica -DSP- e pediatria di comunità**

Si richiama nel seguito quanto raccomandato nelle *"Indicazioni operative"* (punto 1.3):

#### ***Interfaccia del SSN (punto 1.3.1)***

- *"I Dipartimenti di prevenzione identifichino figure professionali .... che in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il Dirigente Scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID-19) e con il medico che ha in carico il paziente.*
- *Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS- CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell'organizzazione scolastica per contrastare il*